



TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione Civile

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN. [REDACTED] nell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a d.i. in materia di documentazione bancaria

TRA

[REDACTED] **S.P.A.**, quale società incorporante la [REDACTED]

OPPONENTE

E

[REDACTED] in persona

del socio acc.rio e legale rapp.te p.t. dott. [REDACTED]

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 18.04.23, le parti concludevano oralmente riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni, nonché alle note conclusive autorizzate. Il GU, all'esito della camera di consiglio, assegna la causa in decisione.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO



Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 02.08.21, la [REDACTED] in persona in persona del socio accomandatario, sulla premessa :

1. di essere titolare del conto corrente ordinario n. [REDACTED] – prima denominato n. [REDACTED] - illo tempore aperto presso la Filiale di via [REDACTED] in Napoli della [REDACTED], poi denominata [REDACTED] e, successivamente, incorporata dall'allora denominata [REDACTED]
2. che a detto conto corrente ordinario erano stati collegati, nel corso degli anni, vari conti tecnici per anticipi tra cui quello n. [REDACTED];
3. che la società istante, ritenuta sussistere una serie di criticità, necessitanti di una verifica della legittimità di tutte le partite annotate sin dall' origine su tutti i conti correnti (ordinari e tecnici e/o speciali) aveva richiesto la consegna, ai sensi e nei termini di cui all'art. 119 T.U.B., delle copie del contratto di apertura del c/c ordinario n. [REDACTED] e di apertura dei c/c tecnici nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], nonché di tutti i contratti di apertura di linee di credito, sia sotto forma di scoperto di conto che come anticipi su fatture, succedutisi negli anni, nonché la consegna degli estratti trimestrali per l'intero periodo dai predetti rapporti di conto con specifica indicazione dei movimenti 'scalare';
4. che detta richiesta era rimasta priva di riscontro,

chiedeva che il Tribunale ingiungesse alla [REDACTED] la consegna della seguente documentazione :

- 1) con riguardo al c/c ordinario n. [REDACTED]:
 - a) contratto di apertura con indicazione delle condizioni economiche che lo disciplinano; b) gli estratti conto e gli estratti "scalare" dalla data di sua apertura (con saldo zero) fino alla sua chiusura;
- 2) con riguardo ai c/c tecnici n. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]
 - a) singoli contratti di loro apertura con indicazione delle condizioni economiche che li disciplinano; b) gli estratti conto dalla data di loro apertura (con saldo zero) fino alla loro chiusura, con favore delle spese di lite.

Emesso in data 02.09.21 il d.i. n. [REDACTED] /21 notificato a controparte in pari data, con atto di citazione notificato in data 11.10.21 e iscritto a ruolo in data 18.10.21, proponeva formale opposizione la [REDACTED] s.p.a. contestando, in primis, la prescrizione del diritto alla rendicontazione dei rapporti come richiesta dalla parte ricorrente almeno per la documentazione anteriore al 02.09.11 (decennio anteriore alla data di emissione del d.i.); il difetto di interesse alla produzione dei contratti, esibiti dalla società a sostegno del ricorso monitorio; il mancato superamento della condizioni cui era



soggetto l'onere di ostensione documentale (pagamento delle spese di copia); l'insussistenza del diritto del cliente alla produzione in copia della documentazione contrattuale; il limite della decennialità previsto dall'art. 119 TUB IV co. c.p.c., estensibile anche agli estratti conto.

Riferiva, in ogni caso, che buona parte della documentazione (tutta quella infra decennale che non era riuscita a produrre in uno alla costituzione in giudizio per mero spirito di collaborazione), era stata smarrita come da denuncia del 11.02.22, depositata in atti.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione spiegata la revoca del decreto opposto e solo in via subordinata, in accoglimento almeno parziale dell'opposizione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto alla consegna dei contratti e degli estratti conto c.d. ultradecennali, avendo la banca consegnato tutta la documentazione c.d. infradecennale a propria disposizione, con accertamento del diritto ad ottenere il rimborso delle spese ex art. 119 TUB come da foglio informativo con condizioni per il rilascio di duplicati.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED], riferendo che il diritto a ricevere la documentazione contabile riguardo a rapporti esistenti in via incontestata si estendeva oltre il limite del decennio dalla richiesta, sia in via generale per i contratti, sia per gli estratti conto per due ordini di ragioni: in quanto il IV co. c.p.c. non riguarda gli estratti conto ma i singoli documenti contabili alla base delle operazioni, sia per l'applicabilità della disciplina ordinaria del mandato ex art. 1713 c.c. che estende l'obbligo di rendicontazione fino al decennio successivo alla conclusione del contratto.

In ogni caso, quanto all'interesse ad agire alcun contratto era stato prodotto e alcuna somma esatta a titolo di complessive spese di copie era stato richiesto dalla banca all'esito della missiva ex art. 119 TUB ad essa inviata.

La denuncia depositata in atti a giustificazione del proprio inadempimento, poi, era da ritenersi ampiamente generica e non utile all'obiettivo per il quale era stata depositata.

Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto opposto con vittoria delle spese di lite.

Ammesse le parti su loro richiesta al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. e depositati gli ulteriori scritti difensivi, nei quali la parte opposta chiedeva ex art. 210 c.p.c. anche il deposito da parte della banca di ulteriore documentazione (cfr. "con riguardo ai c/c tecnici nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] gli estratti conto dalla data di loro apertura (con saldo zero) fino alla loro chiusura; 2) con riguardo al c/c tecnico n. [REDACTED] tutti i rapporti di rendiconto, con allegate dimostrazioni di invio e ricezione, a far data dal 30.9.1999 e relativo al mandato irrevocabile all'incasso, con obbligo di rendiconto, per Notar Limosani del 3.9.1999; 3) rapporto di due diligence [ovvero un suo estratto relativo ai soli rapporti intrattenuti presso la Filiale di Napoli di via [REDACTED], ovvero ancora



un suo estratto relativo ai soli rapporti innanzi individuati] propedeutica al progetto di fusione ex art. 2501 c.c. tra la Banca [REDACTED] e la Banca [REDACTED] per la costituzione della [REDACTED] fusione e costituzione sacralizzate nell'atto per Notar [REDACTED] del 19.6.2003 ([REDACTED]); rapporto di due diligence [ovvero un suo estratto relativo ai soli rapporti intrattenuti presso la Filiale di Napoli di [REDACTED], ovvero ancora un suo estratto relativo ai soli rapporti innanzi individuati] propedeutica al progetto di fusione ex art. 2501 c.c. della Banca [REDACTED] nella Banca [REDACTED] [REDACTED], sacralizzata nell'atto per Notar [REDACTED] del 17.11.2014 ([REDACTED]), la causa veniva rinviata, stante la sua natura documentale all'udienza del 18.04.23 per la discussione orale tra le parti presente e la lettura della decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa autorizzazione di note conclusive.

Discussa oralmente la causa, all'esito della camera di consiglio, il GU revocava la precedente ordinanza di rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. e assegnava la causa in decisione.

In via del tutto preliminare, valga dare atto dell'ammissibilità dell'opposizione, essendo stata eseguita la notifica della stessa entro 40 giorni (11.10.21) dalla notifica del ricorso e del decreto (02.09.21) e della sua procedibilità, essendo intervenuta l'iscrizione a ruolo entro il termine di giorni 10 (18.10.21).

Ancora deve evidenziarsi l'inammissibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opposta in corso di lite per tutti i documenti non oggetto della domanda monitoria, per i quali la stessa parte non ha rivelato la strumentalità ed il valore probatorio rispetto al diritto all'ostensione documentale oggetto della domanda monitoria.

Nel merito, poi, deve darsi ulteriormente conto della circostanza che la parte opponente in data 15.02.2022, ovvero unitamente alla costituzione in giudizio, ha depositato la seguente documentazione: 1. contratto conto corrente corr. anticipi n. [REDACTED] del 31.5.2000; 2; 3. estratti conto cc [REDACTED] dal 31.1.2011 al 31.10.2014; 4. estratti conto cc [REDACTED] dal 30.11.2014 al 30.11.2020 estinzione; 5. estratti conto cc [REDACTED] dal 31.1.2011 al 31.5.2012 estinzione; 6. estratti conto cc [REDACTED] dal 17.12.2012 al 30.9.2014; 7. estratti conto cc [REDACTED] dal 30.9.2014 al 30.6.2020 estinzione; 8. estratti conto cc [REDACTED] dal 31.5.2011 al 31.10.2014; 9. estratti conto cc [REDACTED] dal 30.11.2014 al 31.3.2015 estinzione; denuncia di smarrimento avente ad oggetto : rapporto di cc n. [REDACTED] intestato al [REDACTED] ed estinto in data 26.03.15; rapporto di cc n. [REDACTED] intestato al [REDACTED] ed estinto in data 19.11.20; rapporto di cc n. [REDACTED] intestato al [REDACTED] ed estinto in data 19.06.20 ed altri rapporti non direttamente riconducibili alla ricorrente.



Ne consegue che, almeno per ciò che concerne la documentazione contrattuale e contabile versata in atti unitamente alla costituzione in giudizio dall'opponente, va dichiarata almeno parzialmente la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Per la restante documentazione oggetto di monitoraggio, ritiene preliminarmente questo Tribunale che la denuncia di smarrimento in atti per la sua eccessiva genericità non sia in grado di giustificare la mancata ostensione della documentazione richiesta.

Invero, essa non indica né se dei menzionati rapporti – neanche qualificati nel dettaglio quali conti ordinario o anticipi – siano stati smarriti i documenti contrattuali e/o anche quelli contabili (da intendersi estratti conto ordinari e/o scalari e/o i documenti giustificativi di tutte le operazioni compiute).

Ciò consente di ritenere infondata l'opposizione relativamente ai documenti contrattuali oggetto della richiesta monitoria (contratto di apertura di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e contratti di apertura dei cd. c/c tecnici [REDACTED] e [REDACTED], con le relative condizioni generali), non soggetti al limite della prescrizione decennale se non dalla data di chiusura del rapporto (nel caso di specie pacificamente non decorso all'atto del deposito del ricorso monitorio).

Invero, sul punto si deve osservare che l'art. 119 TUB – sulla cui corretta interpretazione cfr. infra - prevede che: *“il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*.

Pertanto, come agevolmente evincibile dalla lettura del testo dell'articolo, detta norma non menziona affatto tra la documentazione oggetto di eventuale consegna al cliente alle condizioni ivi previste, il contratto di apertura del conto corrente che soggiace alle regole ordinarie in materia di mandato (di cui il contratto ex art. 1831 c.c. non è altro che una species).

Ciò significa che se il cliente richiede una nuova copia del contratto alla banca (o la consegna della proposta dallo stesso sottoscritta, in quanto in possesso solamente dell'accettazione sottoscritta dalla controparte), la banca è tenuta, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 119 TUB a consegnare al cliente altra copia del contratto, chiedendo unicamente allo stesso di sopportare i costi affrontati per detta attività, a nulla rilevando che l'art. 117 TUB preveda l'obbligo della banca, nel momento in cui le parti stipulano per iscritto il contratto, di consegnarne una copia al cliente.

Nè la banca può rifiutarsi di consegnarla deducendo il decorso del termine decennale dalla stipulazione, previsto dall'articolo 119, comma 4, TUB.



Infatti, detta norma quando limita l'ambito temporale del diritto ad ottenere la documentazione si riferisce alla documentazione riguardante singole operazioni mentre il contratto è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che possono essere considerate atti esecutivi del contratto di conto corrente.

Ne consegue l'inapplicabilità del termine decennale di cui all'articolo 119, comma 4 Tub al contratto di conto corrente, come statuito dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza 22 maggio 2012, n. 1796, la quale ha condivisibilmente ricordato che: *«il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti», dal momento che, in assenza del contratto scritto a pena di nullità e che deve riportare la indicazione del tasso pattuito e delle altre condizioni convenute, la banca non avrebbe titolo per addebitare interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale, commissioni e spese»*.

La banca ha infatti l'obbligo di conservare il contratto bancario sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto ovverosia fintanto che il cliente può esercitare la azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.

La banca opponente pertanto va condannata alla consegna in favore della [REDACTED] [REDACTED] delle copie dei contratti di apertura di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e contratti di apertura dei cd. c/c tecnici nn. [REDACTED] e [REDACTED], con le relative condizioni generali.

Quanto agli estratti conto ultradecennali, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia parimenti infondata.

Invero, come affermato anche da pertinenti e consolidati precedenti di sezione (cfr. ordinanza Dott. [REDACTED] del 10.07.19; ordinanze della Dott [REDACTED] del 11.01.19; ordinanza del Dott. [REDACTED] del 19.06.19) la giurisprudenza di legittimità sul punto è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari abbia la consistenza di diritto soggettivo a sé stante senza alcun collegamento all'uso che il soggetto intenda fare dei documenti, senza cioè che la sua tutela sia riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, indipendentemente dalla circostanza se il cliente debba o meno avvalersene in un futuro giudizio da instaurare nei confronti della banca (in tal senso Cassazione n° 18555/2013; Cass. 10 ottobre 1999 n. 11733; Trib. Torino Sez. VI, 12/04/2010; Napoli sent. dell' 8/12/2010; Trib. Pisa, Sez Civile 13/11/07; Trib. Bari Sez. II, 5/12/2006).



Di più, l'obbligo in capo alla banca di consegna della documentazione, prima dell'introduzione della norma in esame, veniva ricondotto nell'alveo del dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.

L'art. 1175 c.c. dispone in particolare che il *“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”*. L'art. 1375 c.c. aggiunge che *“Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”*.

Tali norme impongono *“a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento”* (così: Cass. n. 12093/2001).

Definito come diritto autonomo, a sé stante, deve ritenersi tuttavia, che il diritto in esame abbia un contenuto variabile, potendo presentare, ricorrendo determinati presupposti, anche natura strumentale rispetto l'esercizio di un diritto in giudizio.

Il diritto alla consegna della documentazione, sottende il più generale diritto alla trasparenza ed all'informazione che è connaturato alla posizione di parte contrattuale del rapporto.

Diritto che può soddisfare tanto l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole, pattuite o modificate unilateralmente nel corso del rapporto, eventualmente imputabili ad un comportamento non legittimo della banca.

Tale affermazione la si può evincere dall'esame combinato di diverse norme già citate.

In primis, l'art. 117 comma 1 TUB, nel prevedere che una copia del contratto debba essere consegnata al cliente, introduce un obbligo giuridico specifico in capo alla banca.

Tale obbligo, strumentale al controllo del comportamento della banca in sede di stipulazione del contratto e nel corso del rapporto che ne è conseguito, è ontologicamente collegato al rapporto contrattuale costituito al fine della più ampia trasparenza in favore del cliente. Costui, in ogni momento, solo per essere cliente, può avere interesse a verificare il rispetto di una o più clausole contrattuali, anche a distanza di molti anni dalla stipulazione, con ciò dovendosi ritenere imprescrittibile, quantomeno in costanza di rapporto, il diritto del cliente ad ottenere copia della regolamentazione negoziale, atteso che l'interesse al controllo a cui sottende tale obbligo, è costante. Pertanto, la comune affermazione, secondo cui il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni abbia natura sostanziale e non meramente processuale



configurandosi come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale, va interpretata, a parere del Tribunale, nel senso che, può configurarsi esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta, prescindendo dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali), ma può anche configurarsi come tutela strumentale alla soddisfazione dell'interesse all'acquisizione della documentazione occorrente per far valere in un giudizio l'eventuale comportamento illegittimo della banca relativo al rapporto contrattuale.

L'altra norma di interesse – come anticipato - è l'art. 119 TUB comma 4 che fa riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.

La disposizione nel far riferimento a singole operazioni che hanno un supporto documentale, si riferisce ad operazioni individuate in modo specifico, da distinguere dalla operazione aritmetica contabile periodicamente effettuata dalla banca per determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti tra cliente e banca (estratto conto).

L'estratto conto invero, come si desume dall'altra norma in esame, art. 119 comma 1 e 2 TUB, è una comunicazione della banca in merito allo svolgimento del rapporto intero, se vi è stata estinzione, o comunque parziale, atteso che, generalmente i rapporti tra cliente e banca si articolano in posizione attive e passive che si stratificano nel tempo.

La banca, quindi, ha il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente indicando le poste attive e passive succedutesi via via nel tempo e lo deve fare fino alla conclusione del rapporto senza limiti di tempo (salvo il limite della prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto).

La norma in esame, invero, introduce uno specifico obbligo della banca a richiesta, di trasmettere, “alla scadenza del contratto” la comunicazione in ordine allo svolgimento (integrale) del rapporto. Il diritto alla rappresentazione dell'andamento del rapporto, è attuale e costante, durante lo stesso e periodicamente, e sussiste anche alla fine del rapporto, connotandosi come diritto distinto, in favore del cliente alla consegna dell'estratto conto, decorrente (per il diritto alla consegna dell'estratto conto complessivo) dalla data di chiusura del rapporto.

Una volta intervenuta la chiusura del rapporto, il diritto alla consegna dell'estratto conto, decorrerà dalla data di chiusura e sarà sottoposto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione ordinaria decennale.

Non può dunque, ritenersi fondata la tesi della banca secondo la quale vi sarebbe una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale fissato dal IV co. dell'art. 119 TUB per l'ostensione delle copie delle “singole operazioni” anche all'obbligo di comunicazione e consegna di copia degli



estratti conto, intanto, in quanto *ubi lex voluit dixit* con conseguente irragionevolezza della norma ove – tracciata la disciplina per gli estratti conto nei primi due commi – avesse trattato in diverse disposizioni casi sostanzialmente assimilati, e comunque per la specialità della espressione “singole operazioni” che consente di ritenere il dies a quo per il computo del decennio in queste sole ipotesi coincidente con la data delle stesse.

In mancanza della *lex specialis*, dunque, troveranno applicazione i già menzionati principi in materia di buona fede nell’esecuzione del contratto che impongono reciprocamente alle parti obblighi di trasparenza e correttezza, al pari dell’obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, in capo al mandatario ai sensi dell’art. 1713 c.c.

La scrivente non ignora che – nell’alveo della posizione assunta dalla Cassazione con la decisione 24641/21 in ordine al rapporto tra art. 119 IV co. TUB ed art. 210 c.p.c. – la Suprema Corte di Cassazione con due decisioni pubblicate nel 2020 (n. 12178) e nel 2022 (n. 35039) ha inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell’art. 119 TUB, che in questa sede – a fronte di quanto fin qui sostenuto – allo stato non si ritiene di dover recepire.

Con le dette decisioni, infatti, è stato affermato che, laddove nell’ambito di tale norma si discorre di «documentazione inerente a singole operazioni», essa – a fronte di una interpretazione strettamente letterale che la Corte stessa ritiene “forzata” - si riferisca anche agli estratti conto e che l’obbligazione di cui comma quarto dell’art. 119 TUB sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta soltanto se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta; sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, neppure diviene attuale l’obbligazione della banca, con la conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un inadempimento della banca medesima, che scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto.

Senonchè tale affermazione, con il corredo della motivazione in quella sede resa, è fondata su alcune argomentazioni non condivisibili.

La prima è che la norma dell’art. 2220 c.c. sia norma generale rispetto anche alla materia bancaria e che, come tale autorizza, la banca – al pari di ogni altra impresa – a non conservare copia della documentazione bancaria per oltre dieci anni dall’ultima registrazione.

Orbene, in ordine a questa affermazione, intanto, deve ritenersi che una norma generale può essere applicata solo laddove manchi la regolamentazione specifica dell’ipotesi oggetto di controversia, laddove, invece - a parere della scrivente contraddittoriamente - la Suprema Corte parte dal presupposto che l’art. 119 IV co. c.p.c. estende agli estratti conto l’espressione “documentazione concernente le singole operazioni”, così implicitamente ammettendo l’esistenza della norma speciale.



Va, poi, osservato che tra due normative parimenti generali, in linea teorica applicabili al caso di specie, appare prevalente quella sul mandato, di cui la disciplina del contratto di conto corrente costituisce naturale derivazione, senza necessariamente dover far ricorso all'art. 2220 c.c.

Esiste, in ogni caso, un modo per conciliare interessi apparentemente contrastanti ovvero affermando il diritto della banca di non conservare le proprie scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro ultima registrazione ex art. 2220 c.c. , intendendo - per gli estratti conto - quale ultima registrazione quella connessa al termine del rapporto, secondo le ordinarie regole vigenti per i rapporti di conto corrente e di mandato.

D'altronde, se la ratio della nuova interpretazione della Corte è quella di applicare il decennio quale limite all'ostensione anche degli estratti conto (oltre che delle singole operazioni) dalla richiesta stragiudiziale (anche per coerenza con la qualificazione del diritto come potestativo), essa non appare in linea con l'applicazione della norma dell'art. 2220 c.c. che, invece, autorizzerebbe la banca a non conservare gli estratti decorso il decennio dalla sua prima emissione da intendersi quale "ultima registrazione" (in altre parole, ad esempio, all'undicesimo anno di rapporto la banca sarebbe autorizzata alla distruzione degli estratti del primo anno e così via).

Infine, argomento a parere della scrivente dirimente, la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta (o dall'ultima registrazione) valida per il correntista – assistito come supra anticipato da una tutela in ipotesi rafforzata quale contraente debole – finirebbe per essere totalmente disattesa ove, viceversa, fosse la banca a dover esibire la documentazione in giudizio in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento ad esempio di un saldo negativo di rapporto di conto corrente.

Invero, come è noto *“Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore”*(cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 20/04/2016, n.7972).

Orbene, accogliendo l'interpretazione più recente della Suprema Corte, dunque, se è il cliente a chiedere la copia degli estratti conto oltre il decennio dal trimestre di interesse la banca sarebbe autorizzata a non provvedere alla consegna, mentre se è la banca ad avere interesse ad agire per ottenere il pagamento delle somme a saldo di un rapporto ultradecennale gli estratti conto potranno essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio.

Non è chi non veda come – diversamente che per le copie delle singole operazioni contabili per le quali la disposizione di legge è inequivocabile – una differente regolamentazione della possibilità di



accesso alla giustizia per la tutela dei propri diritti (come di fatto tale posizione determinerebbe), peraltro a discapito della parte debole del rapporto, non sarebbe giustificabile se non a seguito dell'inerzia della parte interessata ovvero a seguito dell'ordinario decorso del termine di prescrizione del diritto ad un eventuale accertamento negativo o alla ripetizione di somme, con dies a quo dalla chiusura del rapporto.

Appare distonico, infine, con la recente interpretazione della Cassazione circa l'estensione del IV co. dell'art. 119 TUB agli estratti conto anche l'obbligo della banca di offrire - oltre che una volta all'anno - *“alla scadenza del rapporto...una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”*. In altre parole, se alla fine del rapporto la banca deve fornire un resoconto dell'intero rapporto, non è chi non veda come, secondo tale interpretazione, tale obbligo non sarebbe mai eseguibile per tutta la parte del rapporto anteriore al decennio dalla sua chiusura.

In definitiva, in applicazione dei principi suesposti la [REDACTED] ha diritto ad ottenere in questa sede anche gli estratti conto e scalari relativi ai rapporti n. [REDACTED] (primo estratto in atti al 31.01.11) e n. [REDACTED] (il contratto in atti risulta sottoscritto in data 31.05.00) anteriori al decennio rispetto al deposito del ricorso monitorio, essendo la richiesta giudiziale (deposito del ricorso monitorio) sicuramente entro il decennio dalla chiusura del rapporto (30.06.20 per il primo rapporto e 31.05.12 per il secondo).

Dunque, dichiarata pur parzialmente cessata la materia del contendere con revoca del decreto opposto, l'opposizione per la restante parte è comunque infondata, con conseguente condanna della banca opponente alla consegna della restante parte della documentazione richiesta in sede monitoria (da cui sorge l'obbligo di pagamento delle spese di copia, ove non vi sia semplice trasmissione in modalità informatica).

Le spese di lite, stante la cessata materia del contendere solo parziale, meritano una compensazione al 50% e sono poste per la restante parte, come liquidate in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della lite, sulla parte opponente soccombente.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiaro parzialmente cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il d.i. n. [REDACTED]/21 del 02.09.21;
2. Dichiaro per la restante parte l'opposizione infondata e per l'effetto condanna la [REDACTED] s.p.a. alla consegna senza ritardo alla [REDACTED] delle copie del contratto di apertura di conto corrente ordinario n. [REDACTED] e contratti di apertura dei cd. c/c tecnici nn. [REDACTED] e [REDACTED] con le relative condizioni generali e



delle copie degli estratti conto e scalari relativi ai rapporti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] dalla data di accensione alla chiusura (per la parte non prodotta in atti);

3. Compensa per ½ le spese di lite e pone la restante parte che si liquida in euro 1.614,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. ed in favore di [REDACTED] [REDACTED] persona del legale rappresentante p.t.

Napoli, 26.04.23

Il GU

[REDACTED]

